



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n° 36 del 30/12/2020	BUR n°67 del 31/12/2020
ID:14466	Esito: Rinuncia impugnativa	(Scadenza 01/03/2021)

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.

Con la presente legge la Regione Siciliana detta disposizioni riguardanti diversi ambiti, talune in materia di personale, di proroga di titoli edilizi e urbanistica e di interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA, assunte al fine di contrastare gli effetti della crisi economica scaturita dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19.

Tuttavia la legge regionale contiene una disposizione regionale che eccede dalle competenze attribuite alla regione Siciliana dallo Statuto speciale, approvato con R.D.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, (convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2), ponendosi in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio di cui all'Allegato 1 (Principi contabili generali) della legge n.196 del 2009, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa, attuale e contestuale, per le seguenti motivazioni:

1) L'articolo 8 recante "Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa" dispone la copertura degli oneri discendenti dalle disposizioni ivi previste mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015. Tale modalità di copertura non è conforme al combinato disposto

degli articoli 17 e 19 della legge n.196 del 2009, da considerarsi parametri interposti dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, segnatamente nella parte in cui il citato articolo 17 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma, identificando in modo tassativo le modalità di copertura degli oneri recati dalle norme legislative e la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Anche se la copertura finanziaria individuata nella legge regionale in esame è stata disposta facendo affidamento sul testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, approvato dalla Commissione Paritetica in data 24 novembre 2020, che prevedeva il rinvio delle quote di ripiano del disavanzo per l'anno 2020, si rappresenta che con la successiva legge regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie", la Regione ha provveduto a sostituire la copertura per l'anno 2020 di cui al richiamato articolo 8 della L.R. n.36/2020 con altre coperture. Tuttavia, la legge regionale n. 1 del 2021, atta a superare i profili di illegittimità rilevati, non risulta rispettare il principio dell'annualità del bilancio, in quanto la stessa introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso. La disposizione, quindi, introduce ad esercizio finanziario ormai concluso variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020, in contrasto con il principio dell'annualità di bilancio di cui all'Allegato 1 (Principi contabili generali) della legge n.196 del 2009 e, conseguentemente, viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la copertura finanziaria delle spese deve essere certa, attuale e contestuale.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 36 del 2020, relativamente all'articolo 8 per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Non si è provveduto ad impugnare l'articolo 7 della legge regionale in esame, in quanto è pervenuto un impegno del Presidente della Regione a modificare la norma in questione.